338
Sa52c

San Giovanni in Persiceto, Italy-- Ordinances, etc.
Capitoli sopra la divisione de' beni communali.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/capitolisopralad00sang

V-13-86-

5-

CAPITOLI
SOPRA
LA DIVISIONE DE' BENI COMMUNALI
DELLA COMMUNITA'
DI S. GIO. IN PERSICETO.

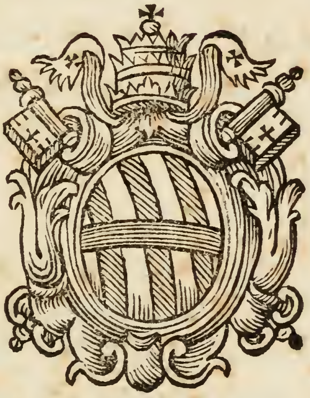

In Bologna, per Clemente Maria Saſſi Succeſſore del Benacci,
per la Stamperia Camerale.

338
Sa52c

NEL NOME
DEL SIGNOR IDDIO
E DI S. GIO. BATTISTA

Prottetore della Terra, e Communità infraſcritta.

ESſendo che per antico, ed inveterato coſtume ſia ſolito ripartirſi di nove in nove Anni alli veri Fumanti abitanti nella Terra di S. Gio. in Perſiceto, ò ſua Guardia li Beni partecipabili della medema diviſi in due Partimenti, uno denominato il grande, e l'altro il piccolo, ò ſia dell' Impreſa con l'intervento, ed aſſiſtenza di un Signor Senatore del Reggimento di Bologna, e del numero de' Signori Aſsonti al Governo delle Communità del Contado, che ſi deputa, ed elegge per lo ſteſso Reggimento di tempo in tempo ſecondo portano le ſcadenze di detti novenii, in Giudice, e Sovraintendente alle predette Diviſioni, coll' autorità dell' Eminentiſsimo, e Reverendiſſimo Sig. Card. Legato di detta Città, ed eſsendo, che ſopra tali Diviſioni ſiano ſtati altre volte, e preciſamente nell' Anno 1617. ſotto li 10. Marzo dal ſuddetto Reggimento, con l'approvazione del predetto Eminentiſſimo Sig. Card. Legato

CAVAGNA LIBRARY

fatti, e stabiliti alcuni Capitoli, ed a' medemi negli Anni 1635. 1638. e 1659. fatte diverse Addizioni, e finalmente nell' Anno 1698. quelli dichiarati, e rispettivamente riformati, in oggi attese le contingenze de' Tempi, e mutazioni delle cose riconoscendo li moderni Signori Assonti di Governo essere necessario di nuovamente in qualche parte riformarli, e sparsi, e separati raccoglierli, e compilarli anche per maggior facilità de' Partecipanti nella loro osservanza, perciò inerendo alla facoltà loro riservata di aggiugnere, minuire, e riformare detti Capitoli; ne hanno fatta la seguente Riforma, e Compilazione, e quella portata all' Illustrissimo Reggimento per averne l' approvazione coll' autorità dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Legato, affinchè siano in avvenire osservati in vigore di Legge perpetua, con la derogazione de' sù accennati precedenti Capitoli, ed Addizioni, come quì ripetiti, riformati, e addattati alle presenti contingenze.

Del modo, ed ordine, col quale dovrà farsi la Descrizione de' Partecipanti.

Cap. I.

SI statuisce, ed ordina, che dentro il Mese di Gennaro di ciascun' Anno immediatamente precedente all' Anno, in cui termina il novennio del godimento delle Parti de' Beni Communali nell' antecedente Divisione assegnate a' Partecipanti, debbasi dal Console, ed Uomini della Communità porgere Memoriale agl' Illustrissimi Signori Assonti di Governo, esponendoli la scadenza del suddetto novennio, e la necessità di procedere alla Descrizione di quelle Persone, che pretendono di essere ammesse alla Partecipazione della parte nella prossima ventura Divisione, e ciò ad effetto di ottenere una Notificazione da estradarsi d' ordine de' predetti Signori Assonti, per gl' Atti del loro Notaro, e da pubblicarsi a' Partecipanti suddetti per farli noto il luogo, tempo, e termine, in cui, e dentro a cui dovranno comparire a farsi descrivere, sotto pena di restar escluse dalla detta Partecipazione, quelle Persone, che dentro tal termine assegnato saranno state contumaci, e non saranno comparse a farsi descrivere.

Che li Partecipanti, a' quali nell' Atto della loro Descrizione sarà data eccezione dalla Communità debbano dedurre le giustificazioni per quella purgare dentro un Mese.

Cap. II.

Essendo, che molti Partecipanti non osservano i Capitoli loro prescritti per godere legitimamente della Partecipazione, talchè per l'inosservanza di quelli rendonsi incapaci a poter partecipare nelle seguenti Divisioni, perciò si ordina, che quando a simili Partecipanti nell'atto della loro descrizione sarà data l'eccezione di non potere, nè dovere, partecipare per tale inosservanza, debbano essi dentro il termine di un Mese prossimo da decorrere dal giorno della descrizione, ed eccezione suddetta dedurre in detta Communità le giustificazioni, con le quali pretendono di levare, e purgare le suddette eccezioni, che con ogni amore, e carità saranno ascoltati, tanto più, che la stessa Communità non sente vantaggio alcuno dalle esclusioni, ma più tosto ne risente danno, e può in loco informarsi della verità, ò pure avendo essi Partecipanti, come sopra, eccettuati difficoltà, e renitenza di dedurre d'avanti detta Communità le predette giustificazioni, ed ottenere la di lei Dichia-

chiarazione, poſsino ricorrere a' Signori Aſsonti di Governo, deducendo avanti d'eſsi dentro il ſuddetto termine di un Meſe tanto l' Eccezione, quanto la Giuſtifioazione, e riportare da loro la Definizione, ovvero attendere l'arrivo di quel Sig. Senatore, che ſarà deputato in Giudice, e Sovraintendente alla predetta Diviſione, avendo però ſempre entro il termine ſuddetto eſibito le ſuddette Giuſtificazioni, ò nella Communità, ò nell' Aſsonteria di Governo, dalle riſoluzioni della quale Aſsonteria, e del predetto Sig Senatore non poſsa darſi ricorſo ſuſpenſivo, ma poſsino tali Partecipanti eccettuatti, che ſi ſentiſsero gravati valerſi delle loro ragioni in devolutivo.

Del modo, ed ordine di aſſegnare le Parti de' Beni Communali.

Cap. III.

ACciochè non naſcono confuſioni nella Diſtribuzione, ed Aſsignazione delle Parti de' Beni Communali, ſi ſtabiliſce, ed ordina, che quando ſaranno ſtati legitimati tutti li Fuochi, e veri Partecipanti, che devono conſeguire le loro Parti de' Beni predetti, e purgate le Eccezioni conforme li preſenti Capitoli debbaſi mediante pubblico Perito

to da eleggersi per detta Communità con legitimo partito di due Terzi de' Voti favorevoli, e da presentarsi a' Signori Assonti di Governo pro tempore per averne la loro approvazione, fare un' accurata descrizione de' Morelli di quei Beni, che si avranno a dividere col descriverli ad uno per uno, d' indi fare il saggio de' medesimi compartendo sopra di quello tante parti quanti saranno li Fuochi legitimi. Successivamente terminata detta misura, e comparto debbasi per quel giorno, che sarà destinato dal Sig Senatore, e Giudice, come sopra da deputarsi, notificare, che si procederà all' Estrazione delle Polize di essi Partecipanti, e tal' Estrazione debba farsi in pubblico coll' intervento del prefato Sig Senatore, col notificare, e dichiarare immediatamente avanti il principio della stessa Estrazione da qual Morello, e da qual Capo d' esso s' incominci, e così seguitare nella prosecuzione di essa Estrazione di mano in mano, e di Morello in Morello sino all' ultimo, talchè quella compita si abbi per assegnata la prima parte al primo Estratto, la seconda al secondo, e così gradatamente sino all' ultimo, acciò tutti giustamente conseguischino quella Parte, che la sorte gli destinarà.

Quali siano li veri Fumanti, che dovranno partecipare di detti Beni.

Cap. IV.

LI veri Fumanti, che dovranno partecipare de' Beni Communali alla forma de' presenti Capitoli siano, e s' intendino quelli, che sono legitimi, e naturali, e di legimo matrimonio nati, e discendenti per linea masculina legitima, e naturale, e di legitimo matrimonio nata dagli antichi Partecipanti, e che come si dirà in appresso, siano abitanti in essa Communità, e soliti a partecipare di detti Beni Communali nelle Divisioni mediatamente, ò immediatamente precedenti, a' quali solo debbasi dare, ed assegnare la Parte, e non ad altri, ancorchè questi fossero stati legitimati in amplissima forma da qualsivoglia Persona, che ne avesse l' autorità; nè anche potrà, nè dovrà giovare ad alcuno, che non abbia li requisiti della Discendenza suddetta, l' essere esso, ò li suoi maggiori, ed antecessori nati nella Terra, ò suo Contado, ed avere sempre in quella, ò questi continuatamente, ò interpollatamente abitato con suoi Beni, e Famiglie, volendo, che li suddetti Beni partecipabili, quanto al loro godimento, passino solamente in que' Fumanti, che saranno delle qualità sopra espresse.

Che

Che tutti li Partecipanti debbano continuamente abitare, e ſtando fuori per ſei Meſi continui perdino la Partecipazione nel proſſimo ſuſſeguente partimento.

Cap. V.

SI ordina, e ſtatuiſce per legge perpetua da eſſere inviolabilmente oſſervata, che tutti quelli, che parteciparanno delli ſuddetti Beni Communali dal dì, che li ſaranno aſſegnate le loro Parti, ſinchè durera il Partimento, debbano continuamente ſtare, ed abitare in detta Terra di S. Gio. ò ſua Guardia, con le loro Famiglie, ed ivi far fuoco legitimo.

Dichiarando, che la Famiglia, e fuoco legitimo s' intenda, e dovrà eſſere il Capo della Famiglia, ovvero la maggior parte di eſſa Famiglia, qual continuamente abbia a ſtare a far fuoco legitimo in detto luogo, acciochè la Terra, e Guardia venghi abitata, e non ſia abbandonata. E di più debba pagare tutte le gravezze ordinarie, ed eſtraordinarie, che occorreranno in Commune, e mancando uno, ò più di detti Partecipanti d' abitare in detta Terra, ò ſua Guardia, e di far fuoco legitimo, come di ſopra, per ſpazio, e termine di ſei Meſi continui, ed intieri s' intendino, e ſiano *ipſo jure* ſenz' altra

altra dichiarazione privi della ragione di avere, ed ottenere la Parte, che li dovesse toccare nella prossima allora susseguente Divisione, nè li giovera scusa, e difesa alcuna. Ma se questi Partecipanti, come sopra partiti, ed esclusi in detta, ò in altra Divisione volessero in nuovo Partimento essere admessi debbano ritornare a stare con tutta la sua Famiglia, ò maggior parte di quella, come sopra, in detta Terra, ò sua Guardia, e farvi, come sopra, fuoco legitimo, per spazio d'anni trè continui, ed intieri avanti il tempo, che si dà il possesso di tal Partimento alli Estratti, e poi debba stare continuamente in detto luogo, e far fuoco legitimo nel modo suddetto, e chi non osserverà puntualmente le cose suddette sarà escluso in tutto, e per tutto non solo dalla Partecipazione per allora de' detti Beni, ma ancora dalla speranza d'essergli fatto donativo, ò elemosina di sorta alcuna, perchè col presente si leva l'abuso altre volte introdotto di far donativo, ò elemosina ad alcuni Fumanti Partecipanti, che non aveano osservato li Capitoli sotto pretesto di povertà, ò d'altre scuse, e legitimi impedimenti; E si proibisce al Console, ed Assonti di detta Communità di S. Gio. che pro tempore saranno sopra a tal Divisione il poter fare nè meno acconsentire a tali donativi, ò elemosine sotto qualsivoglia pretesto, sotto pena della perdita delle loro Parti d'applicarsi alla Commu-

nità

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

nità. E ſe alcuno, ò più de' ſuddetti Partecipanti, che volontariamente, ò sforzatamente, cioè, per prigionia, eſiglio, ò condannaggione, mancaſſe di abitare, come ſopra, ed aveſſe, ò aveſſero la ſola madre, ò la ſola Moglie, ò un ſolo Figlio maſchio, ò femmina, e queſti continuaſſero l'abitazione, e faceſſero fuoco legitimo, come ſopra, in tal caſo, ſe li debba dare una mezza parte.

Applicazione delle Parti decadute.

Cap. VI.

SIa tenuto, ed obbligato il Conſole pro tempore della ſudetta Communità andare al Poſſeſſo delle Parti di detti Beni Communali, che decaderanno in Commune, li frutti delle quali dovranno cedere a commodo, ed utile di detta Communità, e non in altro modo, e mancando il Conſole per ſua negligenza di andare al Poſſeſſo di dette Parti cada in pena di Scudi cinquanta d'oro d' applicarſi alla medema Communità.

Li Debitori del Commune non possino andare al Possesso della Parte, se prima non avranno pagato.

Cap. VII.

CHe tutti quelli, che si ritroveranno al tempo del Partimento essere Debitori in Commune per qualsivoglia causa siano obbligati avanti, che vadino al Possesso della loro Parte soddisfare al Commune di tutto quello, che si trovassero debitori, altrimenti sia lecito alla Communità pigliar il possesso d' essa Parte, come di sopra, e goderla sin che quel tale l' avrà soddisfatta del debito, non dovendosi altrimenti i frutti d' essa Parte imputarsi nel credito di detta Communità, la quàl possi nondimeno domandare, ed esiggere il suo credito a suo piacere, e quello esatto gli restituisca la Parte senza li frutti percetti.

Che alcuno non possa andar al Possesso della Parte senza lienza del Deputato.

Cap. VIII.

CHe alcuno non debba, ne possa avere il possesso della sua Parte, che gli toccherà, se prima

non

non avrà una poliza di mano del Consolè, ò d' altro Deputato della Communità, che dia licenza d' andare al possesso, qual poliza sia data gratis dall' uno, e dall' altro, e venghi registrata dal Cancelliere della Communità in un Libro à ciò deputato, e questo acciò si possa vedere chi avrà soddisfatto a quanto si trova debitore in Commune, e per sapere ancora in mano di chi si trova essere le Parti, per potere imponere le gravezze ordinarie occorrenti, ed anche le straordinarie, e facendo in contrario cada in pena di lire 25. d' applicarsi alla Communità.

Che li Fratelli, ed altri Parenti quali si divideranno non possino conseguire le Parti intiere, se non a certo tempo.

Cap. IX.

BEnchè nell' accennata riforma de' Capitoli sopra la Divisione de' Beni Communali fatta l' anno 1698. fosse providamente statuito nel settimo de' suddetti Capitoli, che alli Fratelli, ancorchè divisi, dopo la morte del loro Padre si dasse una sola parte trà tutti, ma che spirati anni 14. dal dì della suddetta Divisione, allora nelle seguenti Partizioni si descrivesse ciaschedun Fratello

così

così diviso per Capo di Famiglia, e conseguisse un'intiera parte, e che nelle Divisioni trà li Zii, Nepoti, e Cugini, questi non si considerassero, se non per un Capo solo, e se li dasse una sola Parte: ma spirati sette anni dal dì della Divisione, fosse ciascheduno di detti Dividenti nella prima susseguente Partizione descritto per Capo di famiglia alla forma detta, come sopra, de' Fratelli. Ciò però non ostante l'esperienza ha fatto conoscere continuare ancora il pernicioso effetto, e pregiudicio risultante dalle predette Divisioni, mentre quanto maggiore è il numero de' Partecipanti, tanto più scarse, e di minor quantità di Terreno riescono le Parti, che non possano essere alle Famiglie de' Partecipanti di sufficiente sussidio per il proprio sostentamento. Laonde per provedere a tal disordine fù nel scorso Anno 1731. dall'Illustrissimo Reggimento con l'autorità dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Legato stabilito, e determinato, e nuovamente si stabilisce, e determina per Legge perpetua inviolabilmente da osservarsi, che dove per il passato a tenore dell' accennato Capitolo VII. si descrivevano separatamente per Capi di famiglia que' Fratelli Partecipanti, che dopo la morte del loro Padre erano stati frà di essi divisi per lo spazio d'anni 14. principiati dal giorno della stipulazione dell' Instrumento di tal Divisione, e loro si assegnava

una Parte intiera per ciascuno, e così ancora si praticava con li Zii, Nepoti, e Cugini Partecipanti suddetti, quando erano stati frà di loro divisi anni sette dal dì della predetta Divisione non debba più in avvenire aver luogo la disposizione del detto Capitolo, se non dopo, che li suddetti Fratelli Partecipanti saranno stati frà di essi divisi dopo però la morte del loro Padre anni 24. da principiarsi, come sopra, dal giorno della stipulazione dell'Instrumento di tal Divisione, e li suddetti Zii, Nepoti, e Cugini saranno stati frà di loro divisi anni 12, come sopra, ed allora nelle susseguenti Partizioni dovranno detti Fratelli, Zii, Nepoti, e Cugini rispettivamente essere descritti, come Capi di Famiglia, ed ottenere una Parte intiera per ciascheduno; con condizione però, che li suddetti Dividenti debbano presentare gl' Instrumenti delle Divisioni in mano del Notaro de' Signori Assonti di Governo, e poi del Console, acciò se li possa far la dichiarazione di dovere partecipare ne' modi, e tempi suddetti, e con obbligo alli medemi Fratelli, Zii, Nepoti, e Cugini di star sempre divisi, e realmente separati, perchè ritornando a convivere non li suffragaranno detti Instrumenti di Divisione, anzi avendo conseguito più Parti, se glie ne lascierà una sola, e le altre decaderanno alla Communità; quale non sarà tennuta, ne obbligata fare ristoro alcuno di gravezze, che si fossero pagate

per

per dette Parti decadute, ſtante la fraude commeſsa, avvertendo, che non ſi ammetteranno Scritture private, ma ſolo pubblici Inſtrumenti rogati per pubblico Notaro muniti col giuramento, ed altre clauſule ſolite.

Le Donne Vedove abbino avere mezza Parte.

Cap. X.

PEr levare ogni difficoltà, che poteſse naſcere nel dare i detti Beni, ſecondo l' uſo antico alle Donne Vedove, che ſono ſtate Mogli de' Participanti; s' ordina, che tutte le Donne Vedove, che ſaranno ſtate Mogli de' Partecipanti, trovandoſi ſenza figliuoli maſchi Partecipanti, debbano avere una mezza Parte, ſtando però nella Terra, ò ſua Guardia, e ſervando vita vedovile, caſta, ed onorata per la morte del Marito, e pagando ſino all' età di 70. anni le ſolite gravezze reali, e perſonali da pagarſi per i ſoliti Partecipanti, a quali Donne vedove ſe gli permette, che ſtiano dove a loro più piacerà, purchè ſtiano nella detta Terra, ò ſua Guardia; ſimilmente ancora dovrà praticarſi cogl' Uomini, quali per accidente ſi riduceſsero ſoli in qualche Infermità, ovvero vecchi decrepiti paſsando l' età ſuddetta d' anni 70., e ſe li concederà la loro Parte intiera, abitando però

in detta Terra, ò ſua Guardia, e pagando proporzionabilmente, come ſopra ſi è detto. Con questa dichiarazione però, che alle ſuddette Donne vedove ſi darà la ſuddetta mezza Parte ogni volta però, che il ſuo defonto Marito foſse ſtato capace nella proſſima Diviſione dopo la di lui morte d' una Parte intiera, perchè s' egli l' aveſse avuta da partire con li Fratelli, ò altri ſuoi Parenti in queſto non ſi darà a detta Vedova, ſe non quella porzione dovuta al di lei Marito. Inoltre eſsendoſi conſiderato, che il ſolo Figlio maſchio Pupillo, ò minore delle ſuddette Vedove, a cui durante la minorità ſi dà ſolo una mezza Parte, verrebbe ad eſsere di deterior condizione di quello ſiano le Figlie femmine, perciò per oviare a tale inconveniente ſi ſtatuiſce, ed ordina, che a queſto ſolo figliuolo della Vedova ſi dia in avvenire durante la ſua minorità una Parte intiera in riguardo di detta Vedova ſua madre, con obbligo però di abitare, e convivere aſſieme ſotto pena della privazione della metà della Parte a chi di loro contraverrà al preſente Capitolo d' applicarſi alla Communità. Ed avendo tali Donne vedove ſolamente Figliuole femmine, la Parte ſe li darà ſotto nome degli Eredi del Marito.

Le Parti, che si dovranno agl' Eredi, s'intendino tanto de' Maschi, quanto delle Femmine.

Cap. XI.

TRovandosi Donne Vedove, ch' avessero Figliastri maschi, e proprie Figliuole femmine, e Sorelle di detti Figliastri dal lato di Padre, ancorchè detti Figliastri si fossero divisi dalle loro Matrigne, la Parte si darà agl' Eredi di quel tale, che sarà stato Marito di detta Donna Vedova, e Padre di detti Figliastri maschi, e Figliuole femmine, e detta Parte si dividerà fra di loro, quando si trovassero essere divisi d' insieme, e questo acciochè i Fratelli non abbino ardimento, poco temendo Iddìo, e non curando l' onore d' abbandonare le proprie Sorelle nate d' un Padre, e di diverse Madri; E' questo ancora abbia effetto ne' Fratelli, e Sorelle nati d' un Padre, e Madre, acciochè non venghino abbandonate le proprie Madri, e Sorelle; Dichiarando però, che quando dette Sorelle fossero dotate dal Padre, ò Fratello, e maritate, che in quel caso non abbino a partecipare in detta Parte.

Le Donne Vedove debbano servare vita casta, ed onesta, sotto la pena della Caducità.

Cap. XII.

CHe le Donne Vedove, quali saranno state Mogli di varj Fumanti debbano stare caste, ed oneste, mentre stanno nella vita Vedovile, e facendo vita inonesta, ancorchè avessero conseguito la loro Parte, s' intenda detta mezza Parte essere decaduta alla Communità.

Che li Minori possino andare ad imparare esercizio fuori della Guardia.

Cap. XIII.

PEr provedere all' indennità di molti Pupilli, e Minori, e delle Donzelle, Putte di qualunque età, che restano senza Padre, e Madre, nè possono da loro stessi far fuoco legitimo, nè meno farsi le spese, nè vivere da loro, nè meno hanno occasione nella detta Terra, ò Guardia di poter ricovrarsi sotto l' ombra, ò protezione di qualche Persone, e con loro vivere: ma più facilmente ritrovano occasione d' esse ricapitati fuori di detta

Ter-

Terra, e ſua Guardia, e di poter imparar Virtù, ed eſercizj ſecondo la loro diſpoſizione, e volontà. Perciò ſi concede facoltà a detti Pupilli minori, e Donzelle di poter ſtare ad abitare fuori della ſuddetta Terra, e Guardia di S Giovanni, ſtando però nella Città, ò Territorio di Bologna ſino all' età d'anni 18. compiti, nel qual tempo poſſino avere, e conſeguire la loro Parte de' Beni Communali predetti, che a loro ſi perviene in virtù de' preſenti Capitoli. Ma compiti li detti 18. anni, non poſſino, nè debbino conſeguire parte di detti Beni, ſe effettualmente non ſtaranno, ed abiteranno nella detta Terra, ò ſua Guardia, e far ivi il fuoco legitimo, ſalvo, che le ſuddette Donzelle potranno aderire, ed accomodarſi con qualcheduno ſuo Parente, Amico, e Confidente, ed abitare con eſſi loro in una medeſima Caſa, e ad una ſola menſa dentro la Terra, ò ſua Guardia.

Che alli Minori diſcoli ſia proviſto dei frutti della ſua Parte d' Anno in Anno.

Cap. XIV.

DIchiarando, che ſe vi foſſe alcuno di detti ſotto nome di Pupilli, ò Minori, che non voleſſe far eſercizio, ò ſtare ſotto il governo d'alcuno,

ma che facesse mala vita, con andar a' giuochi, e ad altre cose inoneste, in quel caso, se gli debba assignare una mezza Parte, della quale non possi disporre; se non de' frutti d'anno in anno, che se ne cavaranno, ed il Console, ed Uomini siano obbligati aver cura di detta Parte, ovvero assignare un suo parente, ò attinente, e benevolo al governo d'essa per benefizio di quel tale, che fosse discolo, e vagabondo, e non si possa vendere, nè obbligare detta Parte di tal Pupillo, ò minore sotto pena della Caducità.

Che li frutti della Parte siano obbligati alle gravezze, e pena a chi impedirà.

Cap. XV.

SI statuisce, ed ordina, che ritrovandosi alcuno di detti Partecipanti, quali avessero venduta la sua Parte, e non pagassero le gravezze occorrenti, sia lecito in tal caso alla Communità, ò al di lei Collettore andar sopra alli frutti di detta Parte venduta, ed in quelli prevalersi di quanto si troverà debitore il Partecipante, a cui sarà toccata, senza che il Compratore glie lo possa impedire, e volendoglielo impedire cada nella pena di lir. 50. di quattrini da applicarsi alla Communità, e questo

ad

ad effetto, che ogn' uno paghi la parte ſua delle gravezze.

In che modo ſi debbano pagare le Caſe, e Caſoni, che toccaranno ſopra le Parti.

Cap. XVI.

ESſendo ſtato permeſſo alli veri, e reali Partecipanti il fabbricar Caſe, e Caſoni nelle Parti de' Beni Communali a loro toccate, purchè la ſpeſa non ecceda lire quattrocento, con queſto però, che toccando le medeſime Parti, in cui ſono detti Edifizj, ad altri Partecipanti, che quelle voleſsero comprare ſiano tenuti i Padroni a vendergliele, ſecondo la ſtima da farſi da duoi Periti, da eleggerſi uno per parte, e in caſo di diſcordia dal terzo da darſeli dalla Communità; E non volendo queſti tali comprar dette Caſe, ſiano tenuti vendere le loro Parti alli Padroni di quelle alla ſtima, come ſopra.

Dovendoſi ſcambievolmente dichiarare quelli dalle Parti, ſe vogliono, ò non vogliono comprare le Caſe dentro il termine di trè Meſi dal dì dell' Eſtrazione delle medeſime. E quelli dalle Caſe, ſe vogliono, ò non vogliono comprare le Parti dentro il termine d' un Meſe dal dì della ſudetta prima Di-

chiarazione, altrimenti sia lecito a quelli delle Parti venderle a chi più le piacerà, senza poter essere impediti da quelli delle Case. Perciò in vigore del presente Capitolo si rinovano tali permissioni ne' modi, e forme suddette il tutto senza pregiudicio delle ragioni, e del Jus quesito competente alla Communità sopra quelli Edifizj, che sono stati fatti contro la forma della suddetta permissione, e massime dalli fabbricati da' forastieri, e non Partecipanti, che sono *ipso facto* in vigore de' Capitoli decaduti alla Communità.

Prezzo degl' Arbori piantati sù le Parti.

Cap. XVII.

Ed acciochè s' inanimisca ognuno a bonifieare, e megliorare in detti Beni, si statuisce, ed ordina, che tutti gli Alberi fruttiferi,ehe si troveranno essere piantati in detti Beni, e per l' avvenire si pianteranno, cioè Peri, Pomi, Noci, e Mori si debbano pagare bolognini 20. l' uno li grossi, li mezzani 15., e li minori 10 per ciascheduno, e siano verdi, e tenuti; dovendo però essere piantati lontani l' uno dall' altro piedi 20., e rispetto agl' Arbori dolci, e forti si debbaao pagare soldi 5. l' uno senza Vite, e con la Vite soldi 8., cioè le Viti soldi trè l' una, ad effetto d' incoraggire ognuno a piantarne

ne per l'avvenire, e che la Vite sia tenuta almeno per duoi anni avanti; con condizione, che frà le piantate vecchie non si possino far piantate nuove, ma sì bene farne delle nuove distanti l'una dall'altra almeno Pertiche numero 5.

Che il Console debba far vendere le Parti all' Incanto da chi sarà ricercato.

Cap. XVIII.

ED acciochè i poveri possino conseguire più prezzo nel vendere le loro Parti, se gli concede autorità a tutti quelli, che vorranno il poterle vendere all' Incanto, ed il Console sia obbligato ogni volta, che sara ricercato fargli fare gl' Incanti publicamente, e non volendo venderla all' Incanto la possino vendere secondo saranno d'accordo con il compratore, eccettuando quelle dell'abitazione, che si debba osservare il Capitolo, che sopra ciò dispone, non pregiudicando a ragione alcuna della Communità per tal vendita, per rispetto del pagare le gravezze, e nel caso della caducità, sempre restino obbligate tali Parti, ed ippotecate alla Communità, e vadano per qual mano si vogliano, passino sempre con questa gravezza.

Che li Foreſtieri, che vorranno comprar Parti diano Sigurtà di pagar le Gravezze.

Cap. XIX.

CHe tutti quelli, ch' abitano fuori della giuriſdizione della Terra di S. Giovanni, che voleſſero comprare di dette Parti debbano, e ſiano obbligati avanti che comprino, dare un' idonea Sigurtà approvata dagli Illuſtriſſimi Signori Aſſonti del Governo, abitante in detta Terra, ò ſua Guardia di obbligarſi inſolido con lui al Conſole d' aver a pagare tutte le gravezze ordinarie, ed eſtraordinarie, che ſi poneranno ſopra le Parti durante il Partimento, intendendo le gravezze ſtraordinarie ſolamente per far cavamenti, ed argini, ed il difenderſi dall' acque, e queſto ad effetto, che ſi poſſa riſcuotere, e fare li pagamenti a i debiti tempi, e non dando detta Sigurtà nel modo ſuddetto la Parte ſenz' altro decada alla Communità, ed il Conſole l' abbi da ponere all' Incanto ſubito, che ne avrà notizia, ſotto pena della perdita del ſuo Salario d' applicarſi alla Communità.

Che il Compratore debba pigliar la Poliza dal Console avanti vada al Possesso, altrimenti sia tenuto pagare il debito del Venditore.

Cap. XX.

NOtificando a ciascheduno, che comprarà di detti Beni, dopo che averanno fatto l'accordo non debbano pagare prezzo alcuno, se prima non averanno una Poliza del Console, ò di chi sarà Deputato, qual Poliza li sia data gratis, ad effetto, che la Communità ritrovandosi Creditrice di quel tale, che venderà possi rimborsarsi, ed esser soddisfatta di quanto averà d'avere, ed in altro modo pagando il prezzo, detto Compratore, sia obbligato soddisfare alla Communità del suo proprio di quanto si ritroverà esser obbligato detto Venditore, restando sempre la Parte ippotecata alla Communità, sinchè sarà soddisfatta.

Li Possessori delle Parti debbano pagare lire quattro, e lire trè rispettivamente ogn' Anno per gravezza ordinaria delle Parti.

Cap. XXI.

ESsendo necessario, che resti proveduto alle occorrenze della suddetta Communità, perciò si ordi-

ordina, e ſtatuiſce, che tutti quelli, che goderanno, e poſſederanno le Parti di detti Beni Communali, tanto Terrieri, quanto Foreſtieri, ſiano obbligati pagare ogn' Anno in mano del Conſole, ò ſuo Collettore lire quattro di quattrini per ciaſcuna Parte, che poſſederanno del Partimento grande, e lire trè di quattrini per ciaſcuna Parte del Partimento piccolo detto dell' Impreſa da pagarſi di trè Meſi in trè Meſi la quarta ratta, e parte duranti li predetti Partimenti, e non facendo li ſuddetti Poſſeſsori tali annuali pagamenti, ſia lecito al Conſole, e ſuo Collettore avere acceſso, e ricorſo a dette Parti, e ſopra i frutti delle medeme rivalerſi di quanto anderà Creditrice detta Communità per le ſuddette gravezze, e non poſſi il Poſſeſſore in modo alcuno opporſi, ne ritardare tali pagamenti, perchè s' intendono dette Parti ſempre ſtare obbligate, ed ippotecate a detta Communità per la ſoddisfazione tanto di detta gravezza ordinaria, come ſopra impoſta, quanto di qualunque ſtraordinaria da imponerſi, e queſto ſi fà ad effetto, che ciaſcuno vadi eguale ne' Pagamenti delle gravezze, non reſtando mai per queſto diſobbligato il Fumante Participante, al quale ſarà toccata la Parte, ma ſia ſempre in arbitrio della Communità, ò ſuo Collettore di voltarſi per il pagamento di tal gravezza dove più li piacerà, e tornerà commodo, ò contro il Poſſeſſo-

re,

re, ò contro li frutti della Parte, ò contro il ſuddetto Fumante, a cui quella ſarà toccata.

Che non ſi poſſano tagliar Arbori ne' Beni Communali ſenza licenza.

Cap. XXII.

E Perchè ſi è detto di ſopra de' pagamenti, che ſi devono fare a quelli, che bonificaranno, e miglioraranno detti Beni in piantar Alberi, e Viti, ed acciochè detti miglioramenti ſi mantenghino, perciò col preſente ſi proibiſce a qualunque perſona di qualſiſia ſtato, grado, e condizione eſſer ſi voglia, che poſſederà detti Beni, e tanto Partecipante, quanto non Partecipante il tagliar ſorta alcuna d' Alberi verdi ſopra detti Beni, ne a piedi, ne a mezzo, ne a vetta ſenza licenza eſpreſſa del Conſole, ed Uomini del Conſeglio da darſi in iſcritti, non dovendo però nè potendo il Conſole dar detta licenza, ſe prima non avrà ottenuto nel Conſiglio un Partito legitimo, e tagliando, ò levando alcuni di detti Alberi in altro modo, e contro la forma del preſente Capitolo cadino in pena di lir. 50. per la prima volta, per la ſeconda del doppio, e per la terza della perdita della Parte, con pagare ancora la ſuddetta pena duplicata

cata

cata da applicarsi in benefizio di detta Communità. Sarà però lecito alle persone suddette tagliare i seccomarj senza veruna licenza, mentre non abbino Viti, rimettendone de' verdi, ove avranno tagliati li secchi.

Li Possessori delle Parti siano obbligati fare li Fossi, Fossette, e Condotti aderenti alle loro Parti.

Cap. XXIII.

AD effetto, che li Beni suddetti si mantenghino in buon stato, e possano rendersi più fertili, ed abbondanti s'ordina, e comanda ad ogn'uno, che averà, ò possederà detti Beni sia Partecipante, ò altro, ed eziandio i Lavoratori di quelli, che debbano fare i suoi Fossi in capo de' Morelli, e nella loro confina dar esito all'acque dalla parte superiore, e così successivamente seguitando, acciochè ogn'uno si possi scolare, e non lo facendo quando saranno stati protestati da' confinanti cadino in pena di lire 10. di quattrini *ipso facto* da essere eseguita detta pena per qualsivoglia Officiale, quando ne sarà fatta instanza, essendo però, come sopra, stati protestati dal loro Confinante, ovvero essendo stata fatta pubblica grida ad instanza de'

Con-

Consoli, ed Uomini di detta Terra, ed in questo si proceda *ex Officio*, quando saranno state fatte le suddette Notificazioni, senza essere altrimenti citati, nè intimati, e siano similmente obbligati a fare tutti li Condotti, che fossero aderenti alle loro Parti, talchè il presente Capitolo obblighi, e leghi ogn' uno indifferentemente a far detti Fossi, Fossette, e Condotti confinanti, ed adjacenti a dette loro Parti, sotto la medesima pena di lire 10. di quattrini d' applicarsi a detta Communità.

Che tutti li Partecipanti siano obbligati a pagare ogn' Anno lire una.

Cap. XXIV.

E Perchè per mantenimento de' suddetti Beni è necessario oltre alli suddetti Fossi, e Fossette lavorare anche ogn' Anno intorno alli Cavi principali, e Condotti maestri, ed a conciare, e rifare Argini, e farne de' nuovi secondo l' occorrenze, si obbligano li Partecipanti a pagare lire una per ciascuno da riscuotersi ogn' Anno con gli altri gravami dalla Communità per erogarle unicamente per l' effetto suddetto, e non in altra causa.

Che non si spianino Argini, e Fossi senza licenza della Communità.

Cap. XXV.

NElla sopra enunciata pena di lire 10. incorreranno ancora tutti quelli, che spianeranno Argini, ed atterraranno, Fosi; ò Condotti alcuni ne' Beni suddetti senza licenza espressa di detta Communità, da darsi in iscritti, e questa non si possa dare, se prima non sarà passato sopra di ciò un legitimo Partito in Consiglio.

Che non si possano condurre li Frutti, che nasceranno in detti Beni fuori della Guardia di San Giovanni.

Cap. XXVI.

SI statuisce, ed ordina, che tutti quelli possederanno li suddetti Beni, ò per partecipazione, ò per compra non posino, nè debbino, nè per se, ne per altri in loro nome sotto qualsivoglia pretesto, ò colore in modo alcuno portare, nè condur frutti di sorta veruna, che nasceranno in detti Beni fuori della Giurisdizione di S. Giovanni, ma

quel-

quelli portare, e ritenere in detta Terra, ò sua Guardia a benefizio degli abitanti, acciò sia più abbondante il Luogo, e contrafacendo al presente Capitolo cadino nella pena della perdita di detti frutti, ò del valore di essi, quando si ritrovassero averli asportati.

Che non si possa asportar fuori della Giurisdizione di San Giovanni, Stoppia, Paglia, e Lettame.

Cap. XXVII.

CHe tutti quelli, che possederanno di detti Beni sì per partecipazione, come per compra non possino, nè debbano asportar fuori della Giurisdizione di San Giovanni sorta alcuna di Stoppia, e Paglia senza espressa licenza della Communità sotto pena di lire 25. di quattrini per ciascuna volta da applicarsi alla Communità, ma per rispetto de' Lettami si debbano questi ad ogni modo smaltire ne' proprj Beni della Communità, nè si possa dar licenza d' estraersi fuori di detta Giurisdizione.

Che non si possa ristoppiare l' ultimo Anno di cadaun Partimento.

Cap. XXVIII.

SI ordina ancora, che l'ultimo Anno del Partimento non si possi, nè debbasi ristoppiar parte alcuna di detti Beni da Possessori di quelli, ne meno seminarvi Melega, intendendo però de' Terreni non soggetti all' Acque sotto pena di lire 50. di quattrini, e della perdita della Melega seminata perciascuno, che contraverrà al presente Capitolo da applicarsi alla Communità, ed inoltre di avere a rifare li Danni, ed Interessi alli Successori di detta Parte ristoppiata ad arbitrio d' Uomini periti da eleggersi per la Communità.

E sotto la stessa pena ancora di lire 50., e della refezione de' Danni, ed Interessi si proibisce, e vieta a qualunque persona, che possederà Parti nella Pezza di Terra, denominata le spianate il seminare in tempo alcuno sopra li Terreni di quelle sorta veruna di Melega, essendo questa pregiudiciale alla fertilità de' Terreni medesimi.

Che

Che non si possino arrare i Prati esistenti nelle Parti de' Beni Communali.

Cap. XXIX.

SI ordina, ed espressamente comanda, che tutti quelli, a' quali tocheranno nelle loro Parti Terreni prativi non li possino arrare, nè coltivare, ò in qualsivoglia modo lavorare, nè far lavorare, sotto pena di lire 50. per ciascuna parte, senza espressa licenza della Communità da ottenersi in iscritto.

Che li Partecipanti non possino vendere le loro Parti avanti l' Estrazione.

Cap. XXX.

ESsendo necessario il provedere agli abusi, danni, ed inconvenienti, che sono nati, e posono nascere in avvenire nelle vendite, ò altre alienazioni, che si fanno dalli Partecipanti della suddetta Terra, e Guardia delle loro porzioni de' Beni Communali, quelle facendo, ò avendo fatto prima, che effettivamente siano state estratte da' Ministri publici, e con le solite solennità, e requisiti; però in

virtù della presente Ordinazione, e Capitolo si comanda, ed espressamente si proibisce a qualsivoglia Partecipante di che età, stato, grado, e condizione si sia il potere prima, che siano state legitimamente, ed effettivamente estratte, e cavate le Parti de' Beni Communali, che gli possono sotto qualsivoglia certezza, e speranza toccare, e pervenire, vendere, contrattare, ed in qualsivoglia altro modo etiam di cessione, donazione, legato, instituzione, ò altro modo di contratto, ò ultima volontà disporre di parte alcuna di detti Beni, sotto pena della perdita di essi Beni, ragioni, e speranza di quelli conseguire, e di essere per sempre fatto, e reso incapace di poterne pretendere, ed averne mai più per l'avvenire, e della nullità, ed invalidità de' suddetti Contratti, ma tali Beni rimaranno a comodo degli altri Partecipanti, e di più incorreranno li Contraventori in pena di Scudi trenta per ciascuna volta da applicarsi il terzo all' Accusatore, l'altro alla Magnifica Camera di Bologna, e l'altro all' Opera de' poveri Mendicanti, e rispetto a' Compratori, ò in altro modo acquirenti ciò se gli proibisce sotto la pena della perdita di quanto averanno pagato, e sotto altro titolo, ò causa dato, ò ceduto per l'acquisto suddetto, che si applicherà alla suddetta Opera de' Mendicanti, ed anche di più nella pena di Scudi sessanta per ciascuna volta d'applicarsi

carsi per il terzo alle Rev. Suore del Corpus Domini, e per gli altri due terzi alla detta Magnifica Camera, ed Accusatori suddetti, e mentre l' Accusatore fosse uno di detti duoi Contraenti, ò in altro modo disponenti, ed acquirenti sarà esente da tutta la pena suddetta per la sua parte incorsa, ed inoltre se le dovrà la suddetta terza parte applicata all' Accusatore. In caso però di urgente bisogno, come di dotar Figlie, e Sorelle, d' infermità, di povertà, e simili, delle quali cose sia fatta fede pubblica per legitimo Partito della suddetta Communità, sia lecito di vendere, alienare, e contrattare anco antecipatamente le Parti avanti l' Estrazione, ò per via di Cessione, ò Donazione, ò Contratto, ò altra volontà, purchè prima si produca la detta fede da farsi dal Cancelliere di detta Communità, munita col Sigillo di quella avanti li suddetti Signori di Governo, e venga da' medemi approvata.

Che li presenti Capitoli si debbano osservare, e nascendo differenze sopra di quelli, l' intelligenza di essi stia alli suddetti Signori Assonti di Governo.

Cap. XXXI.

S'Ordina, provede, e comanda, che li presenti Capitoli debbano essere inviolabilmente osservati, dichiarando, che si procederà contro gl' Inobbedienti irremissibilmente secondo, che in quelli viene disposto. Sopra quali Capitoli nascendo per l' avvenire alcuna differenza per qualsivoglia causa, l' Intelligenza, ed Interpretazione d' essi sia, ed esser debba de' suddetti Signori Assonti di Governo pro tempore, alla Determinazione, e Dichiarazione de' quali si debba stare, ed alli quali in ogni occorrenza si abbia d' aver ricorso, ed a' medesimi sia riservata la facoltà di correggere, aggiungere, minuire, e riformare ciò, che giudicheranno espediente, con l' approvazione dell' Illustrissimo Reggimento, e con l' autorità del Superiore; E' quali Capitoli debbansi notificare, e pubblicare a tutta la Communità, e Popolo in buona forma, e conservarli nell' Archivio della stessa Communità tenendoli continuamente esposti a chiunque vorrà vederli, acciochè ogn'

uno

uno ne possa averê notizia, ed essere informato di quelli, sotto pena di lire 50. quattrini al Console, che non esponesse al pubblico detti Capitoli da applicarsi in benefizio di detta Communità, ad arbitrio di detti Signori Assonti.

Die 15. Decembris 1733.

CONgregatis Illustrissimis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in numero XXVI. in Camera Illustrissimi, & Reverendissimi D. Pro-Legati, & in ejus præsentia, ac de Ipsius Consensu, & Voluntate inter Ipsos infrascriptum Partitum positum, & legitimè obtentum fuit videlicet.

PATRES CONSCRIPTI omnibus Suffragiis annuentibus approbarunt supradictas Regulas, quæ à DD Gubernio Præfectis efformatæ fuerunt, pro recta, & æqua Divisione Bonorum Communalium Communitatis S. Johannis in Persiceto. Contrariis haud obstantibus quibuscunque.

L. ✱ S.

Ita est Ego Thomas Palma Illustrissimi, & Excelsi Senatus Bonon Secret.

INDI-

INDICE

Delli Capitoli della Divisione de' Beni della Communità di S. Gio. in Persiceto.

DEl modo, ed ordine, col quale dovrà farsi la Descrizione de' Partecipanti. Cap. I. Pag. 5
Che li Partecipanti, à quali nell' atto della loro Descrizione sarà data eccezione dalla Communità debbano dedurre le Giustificazioni per quella purgare dentro un Mese. Cap. II. 6
Del modo, ed ordine di assegnare le Parti de' Beni Communali. Cap. III. 7
Quali siano li veri Fumanti, che dovranno partecipare di detti Beni. Cap IV. 9
Che tutti li Partecipanti debbano continuamente abitare, e stando fuori per sei Mesi continui perdino la Partecipazione nel prossimo susseguente Partimento. Cap. V. 10
Applicazione delle Parti decadute. Cap VI. 12
Li Debitori del Commune non possino andare al Possesso della Parte, se prima non avranno pagato. Cap. VII. 13
Che alcuno non possa andare al Possesso della Parte senza licenza del Deputato. Cap. VIII. ivi.
Che li Fratelli, ed altri Parenti, quali si divideranno non possino conseguire le Parti intiere, se non a certo tempo. Cap. IX. 14
Le Donne Vedove abbino avere mezza Parte. Cap. X. 17

Le

Le Parti, che si dovranno agli Eredi s' intendino tanto de' Maschi, quanto delle Femmine. **Cap. XI.** *Pag.* 19

Le Donne Vedove debbano servar vita casta, ed onesta, sotto pena della Caducità. Cap XII. 20

Che li Minori possino andare ad imparare esercizio fuori della Guardia. Cap. XIII. ivi.

Che alli Minori discoli sia provisto de' frutti della sua Parte d' Anno in Anno. Cap. XIV. 21

Che li frutti della Parte siano obbligati alle Gravezze, e pena a chi impedirà. Cap. XV. 22

In che modo si debbano pagare le Case, e Casoni, che toccaranno sopra le Parti. Cap. XVI. 23

Prezzo degl' Alberi piantati sù le Parti. Cap. XVII. 24

Che il Console debba far vendere le Parti all' incanto da chi sarà ricercato. Cap. XVIII. 25

Che li Forastieri, che vorranno comprar Parti diano Sigurtà di pagar le Gravezze. Cap. XIX. 26

Che il Compratore debba pigliar la Polize dal Console avanti vada al Possesso, altrimenti sia tenuto pagare il debito del Venditore. Cap. XX. 27

Li Possessori delle Parti debbano pagare lire trè, e lire quattro rispettivamente ogn' Anno per gravezza ordinaria delle Parti Cap XXI. ivi.

Che non si possano tagliar Alberi ne' Beni Communali senza licenza. Cap. XXII. 29

Li Possessori delle Parti siano obbligati fare li Fossi, Fossette, e Condotti aderenti alle loro Parti. Cap. XXIII. 30

Che

Che tutti li Partecipanti siano obbligati a pagare ogn' Anno lire una. Cap. XXIV. Pag. 31

Che non si spianino Argini, e Fossi senza licenza della Communità. Cap. XXV. 32

Che non si possano condurre li Frutti, che nasceranno in detti Beni fuori della Guardia di S. Giovanni. Cap. XXVI. ivi.

Che non si possa asportar fuori della Giurisdizione di San Giovanni Stoppia, Paglia, e Lettame. Cap. XXVII. pag. 33

Che non si possa ristoppiare l' ultimo Anno di cadaun Partimento. Cap. XXVIII. 34

Che non si possino arrare i Prati esistenti nelle Parti de' Beni Communali. Cap XXIX. 35

Che li Parteeipanti non possino vendere le loro Parti avanti l' Estrazione Cap. XXX. ivi.

Che li presenti Capitoli si debbano osservare, e nascendo differenze sopra di quelli, l' intelligenza di essi stia a' Signori Assonti di Governo. Cap. XXXI. 38

Fine dell' Indice.

ADDIZIONI, A CAPITOLI

Sopra la Divisione de' Beni Comunali della Comunità di San Giovanni in Persiceto fatte l' Anno 1743.

BEnchè con Leggi assai provide in altri tempi, e specialmente con li Capitoli approvati dall' Illmo, ed Eccelso Senato li 15. Dicembre 1733., tanto sopra il buon Governo della Comunità di S.Gio. in Persiceto, quanto sopra la Divisione de' Beni Comunali di quella siasi procurato di cautelare l' Interesse de' Participanti, e servire al fine, al quale sono ordinati detti Beni, e le Divisioni di quelle, tuttavia conoscendosi per esperienza, che alcune delle dette Leggi meritano qualche dichiarazione, ed alcune altre cose abbisognano di essere più abbondantemente provedute per indennità, e miglior bene de' Poveri Participanti di detti Beni Comunali; Perciò avendo gl' Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Assonti sopra il Governo delle Comunità del Contado di Bologna dell'Anno 1743. in occasione dell' imminente Divisione de' Beni Comunali di detta Terra uditi li Ricorsi fatti da più Participanti di essa, e considerati li Decreti fatti in diversi tempi dagl' Illmi, ed Eccelsi Signori Senatori Presidenti alla Divisione di detti Beni, e specialmente dell' Anno 1734., e 1740., riassumendo tali Decreti, e rispettivamente addattando le infrascritte nuove Ordinazioni, hanno determinate, stabilite le seguenti Addizioni a' predetti Capitoli Comunali, affinchè in avvenire assieme con quelli servano di Legge da osservarsi inviolabilmente, annullando, ed irritando qualun-

que contraria osservanza, ò abuso, che potesse accadere in avvenire, di modo che tutto ciò che fosse fatto diversamente, sia sempre nullo, ed inefficace, e gl' Inobbedienti soggiacciano alle infrascritte rispettive pene, ed alle altre imposte in detti Capitoli senza alcuna scusa, ne meno sotto pretesto d'ignoranza, ed in ogni miglior modo, e forma, che di ragione far si possa.

Addizione Prima.

E Primieramente inerendo al Decreto fatto li 20. Ottobre 1734. dall' Illmo, ed Eccelso Sig. Marchese, e Senatore Paolo Magnani Presidente, e Giudice alla Divisione d'allora, e rinovato dall' Illmo, ed Eccelso Sig. Senatore Marchese Luigi Albergati Presidente, e Giudice alla Divisione 1740., essendosi riconosciuto quanto sia pregiudiciale a' poveri Participanti, e massime alle Vedove, e Pupilli il Mercimonio detestabile, che da alcuni si fà nella Compra, e Vendita rispettivamente delle Parti loro toccate: Perciò ad effetto di provedere per quanto sia possibile a tale pregiudizio, si ordina, e decreta, che tutti, e singoli li Participanti de' Beni Comunali di detta Comunità, quali venderanno le loro Parti, e tutti, e qualunque Compratori di quelle, debbano dentro il termine di giorni trè immediatamente da decorrere dal giorno della Compra, e Vendita denonciarla al Cancelliero di detta Comunità col prezzo convenuto, ed esibire la Scrittura, o Instrumento di tal Contratto, affinchè il Cancelliero della detta Comunità ne ne tenghi Registro, e in prova di tal Denonzia sottoscriva, ed apponga il Sigillo della detta Comunità Gratis alle Scritture, e Documenti esibiti sotto pena, in caso d'innosservanza della nullità, ed invalidità del Contratto, ed inoltre alli Venditori di restar privi del conseguimento della

Parte

Parte nel venturo Partimento, ed alli Compratori di esſere dichiarati, e proclamati incapaci di mai più concorrere alla Compra di veruna Parte.

Addizione Seconda.

QUanto poſcia alle Parti delle Donne Vedove, Pupilli, e Pupille ſi ordina, e decreta, che quelle non poſſano contrattarſi, ſe non otto giorni dopo il giorno, in cui ſono ſtate eſtratte; dichiarandò nullo, & invalido qualunque contratto di Vendita di dette Parti, che foſſe fatto prima dello ſpirare di detto termine, e ſenza l'aſſenſo degl' Aſſunti de Participati, peſo de quali ſi è l'aſſiſtere alle predette Vedove, e Pupilli; quali Parti debbano comprarſi, e venderſi riſpettivamente ò per Iſtromento pubblico, ò per Scrittura privata riconoſciuta per Rogito di pubblico Notaro, altrimenti ſi abbino eſſe Vendite, e Compre nulle, irrite, ed invalide, come ſe non foſſero ſtatte fatte.

Addizione Terza.

RIſpetto poi agli altri Participanti tutti, eſſendo, che nel Cap. XXX. de Capitoli ſopra la Diviſione, ſi ordina non poterſi contrattare le Parti, prima, che ſiano ſtate effettivamente, e legitimamente eſtratte: Innovando caſochè faceſſe di biſogno tutto il contenuto in detto Capitolo; In oltre ſi aggiunge, che eſtratte, che ſiano dd. Parti, ne meno ſi poſſino contrattare in qualſivoglia modo vendere, cedere, donare, diſporre, ne in qualſivoglia altro modo paſſarle in altra Perſona, ſe non ſpirati trè giorni dopo ſeguita detta Eſtrazione, ſotto tutte

le pene di nullità, perdita de Beni toccati in ſorte, della incapacità in avvenire di mai più conſeguirne, ed altre contenute in detto Cap. XXX. nelle quali debbano incorrere, & ipſo Jure, & facto s' intendino incorſi quelli, che non ſolo contrattaranno le Parti prima dell'Eſtrazione, ma quelli ancora, che la contrattaranno, ò diſporranno come ſopra prima, che ſiano ſpirati li trè giorni prefiſſi nella preſente Addizione.

Addizione Quarta.

E Perchè nel Cap. V. ſopra la Diviſione reſtano eſcluſi dalla Parte quelli, che ritornati a ripatriare non ſaranno ſtati, ed avranno abitato effettivamente con tutta la loro Famiglia, ò maggior parte di quella, e fatto Fuoco legittimo per ſpazio d'Anni trè continui, ed interi avanti il tempo, che ſi dà il poſſeſſo del nuovo Partimento agl' Eſtratti, e perciò ſi ammettono alla Eſtrazione quelli, che hanno abitato per due Anni avanti, à quali poi reſta l'obbligo di compiere il triennio abitando come ſopra nell' Anno, che ſuol deccorrere dalla Eſtrazione al poſſeſſo della Parte, e l'eſperienza dimoſtra, che alcuni defraudando il buon fine di detto Regolamento, fatta l'Eſtrazione, e contrattata per lo più la Parte traſcurano di adempiere il terzo Anno dalla preſcritta abitazione. Quindi ſi ordina, che tutti quelli, i quali ſaranno ſtati ammeſſi all'Eſtrazione colla prova di avere abitato due Anni avanti di quella, e che perciò debbano adempiere il terzo Anno prima del poſſeſſo, ſiano notati dal Cancelliere della Communità in Regiſtro a parte, affinchè prima, che ſi dia il poſſeſſo della Parte, debbano concludentemente aver giuſtificato preſſo l'Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunteria di Governo di avere ancore ancora abi-

abitato, e fatto fuoco legitimo per tutto l'Anno intero dopo la detta Estrazione, ne loro si possa dalla Comunità dare il possesso della Parte, se non esibiranno l'Attestazione del Notaro di Governo di avere soddisfatto a detta Prova, altrimenti la Parte ad essi toccata restarà caducata a commodo della Comunità a pregiudizio del Participante, e di qualunque, che l'avesse contrattata col medesimo, non ostante quasisia eccezione, e scusa in contrario.

Ferme restando tutte le altre ordinazioni, e prescrizioni contenute in detto Cap. V., anche per quello che riguarda l'obbligazione di abitare, e far fuoco legittimo continvatamente dopo detto possesso, ed in tutto, e per tutto come in detto Capitolo, al quale si abbia opportuna relazione.

Addizione Quinta.

ANcorchè ne' detti Capitoli Comunali, ò sia sopra la divisione de Beni Comunali della Comunità di S. Gio. in Persiceto novamente riformati dell' Anno 1733., e specialmente nel Cap. XVI. si supponga permesso alli veri, e reali Participanti il fabbricare Case, e Casoni nelle Parti de Beni Comunali a loro toccate sotto diverse condizioni espresse in detto Capitolo, nulla dimeno conoscendosi l'eccesso al quale sono arrivate tali Fabbriche tanto in ordine al numero ormai vicino a cento, quanto al valore superiore al permesso in detti Capitoli, onde sono evidenti i pregiudizj, facili ad incontrarsi da Participanti attesa la predetta permissione. Perciò colla presente determinazione, e Decreto si proibisce, e vieta a chi che sia Participante, ò non Participante per se, ò altri fabbricare in dette Parti, e sopra il suolo de Beni Comunali soliti a dividersi fra Participanti, Case, Casoni, ò qualunque altro Edifizio, ò altri-

menti ſotto qualſivoglia preteſto, ò queſito colore occupare parte alcuna del ſuolo predetto ſenza eſpreſſa licenza dell'Illuſtriſſimo, ed Eccelſo Senato ottenuta per comiſſione di Partito colli ſette ottavi de' Voti affirmativi; altrimenti qualunque fabbrica di Caſe, Caſoni, ò altro Edifizio, ipſo jure, & facto ſarà, e s'intenderà devoluta, ed acquiſtata alla Comunità ſuddetta ſenza alcuna refezione di prezzo, ò ſpeſa; e paſſerà come effetto Comunale nelle future Diviſioni a Participanti, a quali toccherà in ſorte ſenza alcuna obbligazione di comprarla, ò rifondere il ſuo valore, e prezzo, e molto meno di vendere la Parte al Fabbricatore, ò altri che aveſſe cauſa del medeſimo. E riſpetto a quelli che in altro modo occupaſſero parte alcuna di ſuolo Comunale, incorreranno nelle pene dalle Leggi impoſte contro gli Occupatori de' Beni altrui, anche Criminali, ed afflittive, oltre la refezione d'ogni danno, ſpeſa, ed intereſſe.

Addizione Seſta.

E Siccome è ſtato conoſciuta molto pregiudiziale a Participanti una certa tal quale libertà, che ſi arrogano li Participanti, ò altri Padroni, e poſſeſſori di Caſe, Caſoni, e Melioramenti ſin'ora fatti in dette Parti Comunali; ne eſſendo baſtevolmente proveduto alla indennità de' Participanti da ciò che ſi contiene in detto Capitolo XVI. ſopra la detta Diviſione. Perciò innovando, ed aggiungendo riſpettivamente al detto Capitolo ſi ſtabiliſce, e decreta, che quelli, li quali poſſedono di preſente Caſe, Caſoni, e Melioramenti ſopra i Beni Comunali, e vogliano venderli, ò diſtrarli in altri, debbano prima con pubblica Notificazione eſtradata per gli Atti del Notaro di Governo eſporre la qualità del contratto, e prezzo, e condizioni con che hanno occaſione di contrattare tali Caſe, e Caſoni,

ſoni, e Melioramenti da affigerſi, e pubblicarſi nella detta Terra di S. Giovanni in Perſiceto, invitando allo ſteſſo contratto qualſiſia de' Participanti, che in quello voleſſe eſſere preferito, ed aſpettare il termine di giorni dieci, entro de' quali ſe comparirà Participante il quale voglia eſſere preferito nell'acquiſto, e contratto di quelli a prezzo, e condizioni eguali, debba eſſer preferito; altrimenti qualunque vendita, ceſſione, contrarto, ò altro atto ſopra tali Caſe, Caſoni, e Melioramenti ipſo Jure, & facto ſia nullo, ed inneficace, e comparendo in qualunque tempo qualche Participante, che voglia ritrattare qualſiſia contratto, che foſſe fatto con altri, che non ſiano Participanti, debba ammeterſi ſenza eccezione, e contradizione alcuna per lo ſteſſo prezzo, e condizioni, per le quali antecedentemente ſono ſtati contrattati. Intendendo però per il prezzo, e condizioni vere, e reali, e non finte, ò paliate, poichè provandoſi ſopra di ciò fraude, ò ſimulazione alcuna, ò ſia di Perſona, ò ſia di prezzo, e condizioni, ò altra qualunque, ſia lecito a Partecipanti, ed a chiunque di eſſi ritrattarne la vendita, ò altro contratto a prezzo giuſto da preſcriverſi da Periti, ò da giudicarſi dall' Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſonteria di Governo.

Addizione Settima.

CHe ſe alcuno per ultima volontà, ò donazione frà vivi, ò cauſa mortis diſponeſſe di tali Caſe, Caſoni, e Melioramenti a favore di Perſone, Univerſità, ò altri, che non ſiano Participanti, debbano tali Caſe, Caſoni, e Melioramenti eſporſi alla pubblia Subaſta al prezzo, che a Relazione di Periti dall' Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſonteria di Governo ſarà ſtimato giuſto, e deliberarſi a quei Partecipanti, che ſiano comparſi per acquiſtarli, e concorrendone più d'uno,

d'uno, a quelli che abbino offerto miglior prezzo, e condizione; ne possino restare a quello, che non sia Partecipante, se non nel caso, che non sia comparso Oblatore Participante.

E non osservandosi detta formalità, sia lecito a Participanti in ogni tempo, e caso ad instare per tale Subasta, e rispettiva deliberazione.

Ripettendo però sempre a favore della Comunità la preserva contenuta in detto Capitolo XVI. sopra quelli Edificj, che sono stati fatti contro la forma, e permissione contenuta in detto Capitolo, e massime fabbricati da Forastieri, e non Participanti, alla qual ragione non debba intendersi pregiudicato colle presenti Provisioni.

Addizione Ottava.

PEr provedere ancora al miglior interesse delle povere Vedove, Pupilli, e minori miserabili, li quali abbisognano di fedele assistenza, ed ajuto nel contrattare, vendere, ò godere le Parti ad essi toccate; inerendo al Decreto fatto dal detto Sig. Marchese Senatore Magnani li 18. Ottobre 1734., e ripetuto dal Sig. Marchese Senatore Albergati del 1740. Si ordina, e comanda alli Consoli, e Pro-Consoli della suddetta Comunità, e precisamente agli Assunti del Popolo deputati per la Divisione ad assistere con la dovuta attenzione, e carità fraterna ai suddetti Pupilli, Vedove, minori poveri, ed a procurare, che nelle vendite, e rispettivo godimento delle loro parti sia giustamente fra di essi ripartito il prezzo, ò entrata di quelle, coll'obbligo ingiunto a detti Assunti di dover rendere fedele, ed esatto conto alli predetti Console, e Pro-Console intorno all' operato, e ciò per scarico loro, ed ad effetto che non possino essi Assunti esser redarguiti di dolo, fraude, ò negligenza,

genza,

genza, volendo, ed ordinando, che la presente Ordinazione sia con ogni pontualità osservata, ed adempita sotto la pena in caso di contravenzione, ò mancanza da arbitrarsi da detti Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Assonti di Governo pro tempore.

Addizione Nona.

E Perchè le Parti di quei Pupilli, che sono veramente poveri, ò il prezzo rispettivamente di quelle, non resti malamente consunto, ma possa servire di sollievo a medesimi addattandosi alla Ordinazione, che nel Cap. XIV. di detta Provisione proveda a Pupilli, ò minori discoli, resta stabilito, e decretato, che li denari ritratti dalle vendite delle Parti così come sopra con dette formalità fatte de' Pupilli, e minori poveri, si ponga in deposito presso il Depositario della Comunità, ad effetto di errogarlo a comodo del Pupillo, ò Minore povero con mandato del Console, e degl' Assunti de' Participanti a ciò destinati, e caso che la parte non si vendesse, li frutti della medesima debbano tenersi in cura dal Console, ed assunti suddetti, e depositarne il prezzo presso detto Depositario da errogarsi a comodo di detto Pupillo, ò Minore povero in tutto, e per tutto come sopra.

Addizione Decima.

IN oltre parendo espediente sopra ogn' altra cosa provedere a molti inconvenienti, ed a moltiplicati dispendj, che soffrono li Participanti nelle Divisioni de' Beni Comunali sminuzzati in due Partimenti, quando assai meglio conferirebbero all' utilità de' medesimi, e portarebbero molto minor spesa, riducendoli in un solo, la qual cosa si è ommessa,

messa nel presente Partimento per non defraudare in tempi così calamitosi la aspettazione con la quale i Poveri hanno pensato di riparare le loro indigenze, ne è, ne si crede opportunamente addattabile, se non terminato, che sarà il novennio del godimento dell' imminente Partimento; Quindi è, che per ottenere questo fine si determina, che venendo il tempo del secondo Partimento volgarmente detto il Partimento piccolo, la Divisione de' Beni cadenti sotto il medesimo non si replichi per nove Anni come era solito, ma per quel solo tempo, che basterà a scadere nel tempo stesso, nel quale terminerà il prefato imminente Partimento, cioè del 1752. nella estrazione, e nel 1753. rispetto all' attuale possesso della parte estratta.

Nel qual tempo si uniscano in un solo ambedue li Partimenti, facendone Parti giuste, e proporzionate, sì del buono, come del cattivo da dividersi secondo il solito per nove Anni allora avvenire, e così successivamente si continvi senza altra alterazione, e mutazione.

Addizione Undecima.

E Perchè si conosce, che nessuna providenza sin quì ha bastato ad avere in prattica la puntuale esiggenza delle gravezze solite imporsi sopra li Partimenti, ò siano straordinarie, ò siano ordinarie; dal che ne provengono altri pregiudizj alla Comunità, e Participanti, e resta luogo a spese, le quali si potranno evitare col togliere di mezzo l'uso di tali gravezze, e procacciare altronde con modo pronto, e facile il riparo a quel bisogno, al quale sogliono addattarsi le gravezze. Perciò venendo il tempo, nel quale si uniranno in un solo gli accennati due Partimenti, appurati che siano li Conti della Comunità, e riconosciuto qual sia l'importo della somma, per la quale si ordinarebbero le gravezze con ordi-

ordinazione preventiva dell'Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſonteria di Governo a giudizio de Periti, ò come meglio alla medeſima parerà di ordinare, ſia ſeparato un Corpo conveniente di Beni, dell'affitto, ò vendita di frutti de' quali poſſa ricavarſi il contante opportuno a ſoddisfare quelle ſpeſe, ed indigenze, alle quali ſoglionſi ordinare le gravezze ordinarie, e ſtraordinarie; e ciò ſi prattichi ſucceſſivamente nelle altre diviſioni ſotto le preſcrizioni, e cautele, che a detta Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunteria di Governo pareranno neceſſarie, sì per la ſicurezza del conſeguimento puntuale degl' affitti, sì per il modo di eſeguirli, come ancora per cautelare l'errogazione del Ritratto da detti Beni nelle Cauſe per le quali ſarà deſtinato.

Rimettendoſi all'arbitrio dell'Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſonteria di Governo l'eſequire lo ſteſſo regolamento anche nel tempo, che accadrà il Partimento piccolo proſſimo venturo addattabilmente, e ſe la qualità dell'indigenze d'allora della Comunità, e le circoſtanze del caſo, ſuggeriranno una conveniente ſeparazione di Beni dal detto Partimento per lo ſteſſo fine, ed effetto di ſopra menzionato.

Die

Die vigesima Mensis Decembris 1743.

COngregatis Illm̃is, & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in numero XXVI., in Camera Illm̃i, & Rm̃i D. Joannis Caroli Molinari Pro-Legati, in ejus præsentia, ac de ipsius consensu, & voluntate infrascriptum Partitum inter Ipsos positum, & legitimè obtentum fuit videlicèt.

PATRES CONSCRIPTI per Suffragia omnia favorabilia approbarunnt supradicta Capitula à DD. Gubernio Præfectis nupperimè efformata, & posthac in vim perpetuæ Legis inviolabilitèr observanda occasione Divisionem Bonorum Comunalium S. Joannis in Persiceto sub pœnis, de quibus in ipsis, ac addenda aliis Capitulis dictarum Divisionum, firma tamèn manente eorum dispositione in illa parte, quæ præsentibus non adversetur. Contrariis haud obstantibus quibuscumque.

Ita est Ego Angelus Michael Lotti Illm̃i, & Excelsi Senatus Bononiæ à Secretis.

IN BOLOGNA, per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci, per la Stamperìa Camerale. 1743.

Fascicolo XC. — Dissertazione XC.

IL SISTEMA

[I]POTECARIO

RIDOTTO A PRINCIPII GENERALI
[C]ONSEGUENZIALI PER MODO DI ISTITUZIONI ELEMENTARI

CENTO DISSERTAZIONI

DI

CLEMENTE GIOVANARDI

VOLUME QUARTO

IMOLA,
DALLA TIPOGRAFIA GALEATI

1857.

LIBRI-STAMPE-AUTOGRAFI-CIMELI-PIAZZA ARACOELI
P. Luzietti
6
ROMA

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 059916970